



**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N. 402

del 03-12-2014

**OGGETTO:** Concessione Assegno di maternità - art. 74 D.lgs. 26/03/2001 n. 151. Mese di Novembre 2014

**IL CAPO SETTORE**

**Visti:**

- l'art. 74 del D. lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448), che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
- il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale il 15/07/1999 n. 306 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione del beneficio;
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- il D.P.C.M. 21/07/1999, n. 305 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;
- il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, già art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98;
- l'art 2, comma 2 del D.M. n. 337 del 25.05.2001 che estende la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie residenti nel territorio dello Stato o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;
- la Circolare emanata dall'INPS, n. 35 del 9/03/2010, con la quale comunica che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 del 2007, la suindicata "carta di soggiorno" di cui art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato a tempo indeterminato;
- il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2014, che stabilisce in € 338,21, se spettante per intero, l'importo dell'assegno mensile di maternità per l'anno 2014, per le domande relative al medesimo anno, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti con indicatore della situazione economica pari ad € 35.256,84

Viste le n.8 istanze, intese ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno di maternità, per l'anno 2014, previsto dalla succitata normativa;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal personale del servizio interessato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegata alle istanze summenzionate, dalle quali risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/99 e successive modifiche, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalle vigenti norme;

Verificato, pertanto, che in capo ai richiedenti l'assegno in parola, sussistono i requisiti familiari ed economici per ottenere il chiesto beneficio;

Visto l'elenco delle domande elaborato in data 03/12/2014, dal quale risultano i nominativi e gli importi spettanti nella misura a fianco di ciascuno indicati, alla cui erogazione provvederà l'INPS;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere, per l'anno 2014, l'assegno de quo ai soggetti di cui all'allegato elenco;

Visto l'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013;

Vista la determina sindacale n. 7 del 28/02/2014, di conferimento incarichi per le posizioni organizzative;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e la Legge Regionale 23/12/2000 n. 30;

### DETERMINA

**Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:**

- 1) di concedere, ai sensi della normativa in premessa citata, a favore di 8 soggetti beneficiari elencati nell'elenco delle domande elaborato in data 03/12/2014, che si approva e si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, l'assegno di maternità per ogni figlio nato nell'anno 2014, nell'importo a fianco di ciascuno indicato;
- 2) di dare atto che per motivi di riservatezza (legge di tutela della privacy e dei dati personali L. 196/2003) i dati dei beneficiari vengono omissi nel presente atto ma saranno comunicati all'Inps di Modica;
- 3) di dare mandato al Servizio Assistenza e Servizi alla Persona di trasmettere, per via telematica, all'IN.P.S. di Modica tutti gli elementi necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno de quo;
- 4) di comunicare il presente provvedimento ai beneficiari richiamando l'attenzione degli stessi sull'obbligo di informare tempestivamente l'Ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare ovvero il venir meno del requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE);
- 5) di dare atto, conseguentemente, che il venir meno dei requisiti previsti dalla vigente norma determinerà la revoca del beneficio;
- 6) di trasmettere, altresì, copia della presente al Servizio Segreteria Comunale per la raccolta.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Dott. Eli Tasca)

---



**IL CAPO SETTORE**

(Avv. Mario Picone)

---